



## Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna Luglio 2014

### Contributi, convenzioni e appalti. Qualche “dritta” per non perdersi...

Spesso si crea confusione sulla natura di quanto le associazioni percepiscono da una Pubblica Amministrazione.

Per risolvere alcuni dubbi interpretativi è intervenuta di recente l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.34/2013, ricordando che esistono dei parametri di riferimento cui affidarsi, ossia si parla di contributo, e non di corrispettivo, quando:

a) è una legge che prevede che sia corrisposto un contributo (es: la normativa in materia di 5xmille);

b) il contributo viene erogato ai sensi dell'art.12 della Legge 241/1990, in quanto procedimento amministrativo preordinato all'erogazione di contributi pubblici connesso ad un regolamento a contenuto generale in relazione alla concessione dei contributi o ad un bando per la presentazione di istanze per la concessione dei medesimi;

c) viene erogato nell'ambito di contributi comunitari;

d) si tratti di somme erogate da Pubbliche Amministrazioni in qualità di socie del sodalizio, come apporti di capitali esposti nel bilancio all'interno del patrimonio netto e quindi non collegate ad alcuna controprestazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Viceversa, l'importo percepito si qualificherà come corrispettivo e sarà quindi da assoggettare ad IVA (salvo che la prestazione resa non sia IVA esente ex art.10 del DPR 633/1972) quando:

1) la Pubblica Amministrazione opera nell'ambito del codice dei contratti pubblici;

2) la Pubblica Amministrazione non opera nell'ambito dei contratti pubblici perché si tratta di un settore espressamente escluso.

In alcuni casi questi criteri possono essere non sufficienti per chiarire la natura

dell'introito per cui bisogna verificare caso per caso.

**Ebbene quando siamo in presenza di un rapporto di scambio, per cui alla Pubblica Amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, ci troviamo di fronte ad una prestazione di servizi e non di fronte ad un contributo.**

La presenza di clausole come penalità in caso di inadempimento o clausole di risoluzione contrattuale costituiscono inoltre indicatori del rapporto contrattuale tra le parti e quindi della natura di corrispettivo dell'importo ricevuto.

La differenza non è di poco conto per le associazioni, il che non è riferito solo al tema della imposizione fiscale ma anche della qualificazione fiscale del sodalizio.

Si ricorda infatti che le associazioni accedono alle agevolazioni fiscali in quanto enti non commerciali, ossia enti che non svolgono attività di natura commerciale in via esclusiva o prevalente. Ciò significa che se l'associazione vive di introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione, la stessa perderà la qualifica di ente non commerciale, assoggetterà a tassazione ogni

*La nostra associazione collabora con il Comune per la gestione di attività culturali dirette ai giovani. In passato ci offrivano un contributo, ora ci chiedono di emettere fattura ma sempre per le stesse attività. Iva a parte, quali sono le differenze?*

*La nostra associazione dovrebbe ricevere un contributo dal Comune che ci chiede di sottoscrivere un documento per sapere se devono applicare la ritenuta del 4%. In cosa consiste la ritenuta del 4%?*

introito, ivi incluse le quote di adesione dei soci e andrà in contabilità ordinaria.

Nel caso in cui invece l'Amministrazione intenda **erogare un contributo**, la stessa dovrà sapere se applicare o meno la ritenuta del 4% prevista dall'art.28, comma 2°, del DPR 600/1973. Detta ritenuta non trova applicazione quando il contributo è diretto a:

- una ONLUS (ivi incluse le Organizzazioni di Volontariato) ai sensi dell'art.16 del DLgs 460/1997;
- un Ente non commerciale laddove il contributo sia destinato ad essere utilizzato per attività in relazione alle quali non percepisce introiti di natura commerciale (Agenzia delle Entrate Risoluzione 166/E/2008);
- una associazione sportiva e sia erogato dal CONI, Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva (art.90 L.289/2002).

Ciò significa che se una associazione ha solo codice fiscale, non è soggetta alla ritenuta del 4%. Se l'associazione ha anche partita iva ma riceve un contributo per una attività in relazione alla quale non percepisce introiti di natura commerciale (*es: contributo per un rassegna cinematografica ad accesso gratuito*), non è soggetta alla ritenuta del 4%. Se la stessa associazione invece percepisce con riferimento a quella attività anche introiti di natura commerciale (*es: biglietteria e/o sponsorizzazione*), la Pubblica Amministrazione dovrà operare la ritenuta del 4%. Detta ritenuta è a titolo di acconto: ciò significa che in realtà tutto il ricavo sarà assoggettato a imposte dirette mentre non troverà in ogni caso applicazione l'iva in quanto non siamo nell'ambito delle prestazioni di servizi.

Parlando invece di soldi, **quale differenza c'è tra una convenzione ed un appalto?**

Le **convenzioni** trovano disciplina nella legislazione di settore, in particolare:

- 1) la Legge 383/2000 relativa alle convenzioni con associazioni di promozione sociale;
- 2) la Legge 266/1991 relativa alle convenzioni con organizzazioni di volontariato.

In entrambi i casi la legge prevede che l'Amministrazione possa riconoscere **un rimborso**: ciò significa che l'associazione può essere chiamata a rendicontare - con la relativa documentazione contabile - i costi sostenuti con il rimborso erogato. Una parziale deroga è stata prevista in Emilia Romagna

con riferimento alle sole organizzazioni di volontariato, per le quali sono ammesse a rimborso le spese generali ancorché non interamente documentate (art.13 LR 12/2005).

**In merito a quali siano le spese rendicontabili, è in corso un tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti rappresentativi del Terzo settore.**

Quando si tratta invece di **appalti**, ai quali possono partecipare tutte le associazioni fatta eccezione per quelle iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato\*, non si parla di rimborso ma di **corrispettivo**.

Nel momento in cui si partecipa ad un appalto si deve configurare in capo al partecipante un utile: le offerte con utile pari a zero sono infatti inammissibili anche se provenienti da una organizzazione senza scopo di lucro.

Questo principio è stata riaffermato di recente nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (Sentenza n. 347 del 14 marzo 2014).

I giudici amministrativi hanno ribadito che in materia di offerte anomale, l'utile di impresa è ineliminabile al fine di valutare la serietà dell'offerta, per cui non sono ammissibili giustificazioni basate sulla rinuncia o su un utile estremamente esiguo.

*"L'interesse del committente pubblico a confidare nella regolare esecuzione di un servizio è prevalente su quello dell'impresa a conseguire comunque (e cioè, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a future gare; pertanto, gli appalti pubblici devono essere affidati a un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, inducendo le acquisizioni in perdita a una negligente esecuzione e a un probabile contenzioso (TAR Milano sez. I, 5164 del 26/11/2009; Consiglio di Stato sez. VI 2384 del 20 aprile 2009), non bastando, a giustificare l'utile pari a zero, la rilevanza strategica derivante dall'acquisizione della commessa nella prospettiva aziendale (TAR Lazio, sez. III ter, n°1527 del 21 febbraio 2007)."*

E' pertanto necessario nelle offerte calcolare un utile, ancorché non esistano indicatori rispetto all'entità che lo stesso deve avere per scongiurare il rischio che la proposta sia considerata per definizione incongrua.

Questo principio era stato già evidenziato dal Consiglio di Stato nelle ordinanze n.4405/2012 e n. 4807/2012 e nella sentenza n. 4206/2012, secondo cui l'offerta recante utile pari a zero non può ritenersi ammissibile.

## Note

\*Sul punto si segnala un orientamento giurisprudenziale consolidato (TAR Veneto 25.06.2007, n. 2034; Tar Campania 2.04.07. n. 3021; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 9 marzo 2000 n. 1869) sostenuto anche dai pareri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (pareri n.26/2009, n.266/2008, n. 29/2008 e n. 131/2009) e di recente dal parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Nils Wahl presentato il 30 aprile 2014, anche se non mancano pronunce in senso opposto (*es: sentenza del Consiglio di Stato n.387 dell'11 dicembre 2012*).